

# STUDIO TRIBUTARIO-LEGALE “ LEO&ASSOCIATI”

[www.studiotributarioleo.com](http://www.studiotributarioleo.com)

Via Alberto Pirro n. 2 . 84100 Salerno

P.zza dei Santi Apostoli 66 - 00187 Roma

P.zza Vittorio Emanuele III , 3 -84013 Cava De' Tirreni (SA)

Dott.ssa Lucia Rinaldi- Commercialista Revisore contabile

Rag. Maria Coppola – responsabile c.e.d CONSUL SERVICE SRLS

Rag. Sonia Della Monica- Esperta e.d.p.

Rag.Carmela Masullo – Esperto contabile

Dott.ssa Carmen Stasio – Consulente aziendale

Dott. Alessandro Sorrentino – Consulente aziendale

**Rocco Leo**

Dottore Commercialista – Revisore contabile

C.F.: LEORCC67D08H703S

P.IVA: 0430747 065 0

**Ignazio Leo**

Avvocato- civilista -

C.F.: LEOGNZ70L11H703T

P.IVA:0377944 065 4

## Oggetto: Richiesta di chiarimenti in merito alle recenti deliberazioni dell’ASCCA .

**Ch.mo Sindaco**

**Dott. Michele Siravo ,**

in seguito alla sua del 28 novembre mi prego di significarle quanto segue :

- “ Rispetto alla sua segnalazione riguardante la mia assenza alla seduta assembleare da lei richiamata , le volevo ricordare che lo “Statuto “dell’A.S.C.C.C.A. all’art.42 comma 3 recita che “ ...il revisore può partecipare alle sedute dell’Assemblea senza diritti di voto .... ” .

Pertanto non mi sembra che dica “ dove “ , quindi non c’è alcun obbligo di mia presenza e né tanto meno necessità di giustificazione alcuna , anche se il sottoscritto per una propria correttezza professionale e trattandosi di una seduta notarile , ha proceduto ad inviare al Notaio e al presidente dell’A.S.C.A.A. una pec qualche giorno prima , in cui motivavo l’assenza , dettata da priorità professionali che mi vedevano obbligato ad essere in presenza altrove .

D’altronde l’ordine del giorno (*modifiche statutarie....*) da lei evidenziato in diversi passaggi della lettera indirizzatami, se non sbaglio, era stato già licenziato a larga maggioranza in assemblee precedenti e portato poi nei rispettivi Consigli comunali per i dovuti passaggi istituzionali necessari .

*La ridefinizione al ribasso del fondo di dotazione* che è stato ratificato in assemblea, è a parere di chi scrive fin dall’inizio della costituzione , il dogma del “*Peccatum avitum*” nato dalla leggerezza e confusione di chi in fase pre-costituenda ha redatto lo statuto e degli stessi Comuni partecipanti che lo hanno deliberato.

Al di là di questo, ritengo che il fondo di dotazione di un’azienda speciale - quale patrimonio

conferito da ciascun ente locale per la sua costituzione, - debba servire a garantire la sua operatività fin da subito e usato per coprire i costi iniziali e a garantire la sua autonomia patrimoniale.

Pertanto , se oggi vuol sapere la mia opinione sul “ ribasso” , non ho problemi a scriverle ciò che ho già in precedenza anticipato agli altri suoi colleghi Sindaci e al c.d.a ( ....in assoluta condivisione), e cioè che a distanza di più di un anno e mezzo dalla costituzione , il fondo di dotazione nel momento che l’azienda inizierà ad essere operativa , vada integrato , considerato che il Tuel (Testo Unico degli Enti Locali) non ci indica in alcun articolo un obbligo iniziale minimo di Fondo da adottare e pertanto modulabile in qualsiasi momento a seconda delle circostanze gestionali.

- In riguardo poi alla natura dei “pareri o mancati pareri e valutazioni ” , mi pregia ricordarle , solo a titolo di semplice paragone , che nell’Azienda speciale consortile “ Valle dell’Irno” in cui da due anni ricopro il medesimo incarico di Revisore Unico , ho rilasciato circa 30 pareri con allegati verbali, - questo a significare che laddove c’è una operatività - e mi venga richiesto per iscritto di partecipare alla vita amministrativo-contabile di un Ente pubblico o privato che sia , non mi sono mai tirato indietro , ma non mi sembra che l’A.s.c.c.c.a. abbia mai avuto finora un inizio attività nella gestione dei servizi sociali ( ...seppur dichiarato in visura camerale !!!) . Visto che ormai le vicende ed i fatti dell’Azienda sono noti a tutti , dovrebbe ricordare che fin da subito nell’assemblea di un anno fa , proprio il 6 dicembre 2024 , al punto VI di quell’ordine del giorno , ravvisavo , ahimè , già tutte le mie perplessità , circa il futuro funzionamento dell’azienda e la confusione generata dai diversi articoli di statuto in esso contenuti , da cui non si riusciva a capire che tipo di azienda dovesse essere, se pubblica o privata , auspicandone invece una appropriata armonizzazione contabile con l’adozione di un sistema contabile economico-patrimoniale (ACCRUAL) basato sulla competenza economica e la partita doppia e in linea con il PNRR e con l’intento di uniformare la contabilità in un sistema omogeneo, confrontabile e di chiara lettura .
- Volevo invece serenamente sottolineare che solitamente l’attività che uso fare da 30 anni di REVISORATO è quella che normalmente è prevista dalle norme che da sempre hanno regolato le funzioni del Revisore legale dei conti sia nel pubblico che nel privato , e cioè procedere alle verifiche trimestrali di cassa e banca , controlli a campione sulle operazioni contabili , vigilanza sulla regolarità contabile e sulla gestione economico-finanziaria , ma in questo caso non abbiamo ancora nemmeno “ una contabilità” e né tantomeno un centesimo è stato mosso dalle casse dell’azienda , in quanto siamo purtroppo in una fase di stallo , di certo a me non riconducibile , e a cui lo scrivente , non ne può denunciare la circostanza ad

organo alcuno , in quanto l'iter della modifica statutaria protrattosi finora per un anno e mezzo per quanto disdicevole , non contravviene alcuna norma cogente , salvo invece necessitare di una celere conclusione portandolo a termine ragionevolmente per far sì che si prosegua con la programmazione delle attività sociali che l'azienda deve gestire , affinché non subiscano ulteriori ritardi in danno all'interesse collettivo.

Visto poi, che in data 9 dicembre (ieri), il c.d.a. ha finalmente trovata la “ quadra “ sull'approvazione della bozza di bilancio per l'annualità 2024 , il mio primo atto ufficiale potrà finalmente essere la Relazione di accompagnamento al bilancio , in cui potrò evidenziare le circostanze e i ritardi dell'attività con tutte le riflessioni necessarie. Relativamente, poi , a quanto espresso dalla Corte dei Conti a seguito delle sue legittime richieste , ritengo fare una premessa di carattere più amministrativo che contabile , e cioè che la funzione consultiva prevista dall'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 non può costituire il mezzo per ottenere “*un controllo preventivo della magistratura contabile su una vicenda genetica di un organismo gestionale esterno*” ascrivibile alla fattispecie relativa alla costituzione dell'Azienda Consortile ex art. 5 comma 3 TUSP. All'uopo appare doveroso inquadrare l'azienda speciale consortile ex artt. 31 e 114 TUEL e come tale sottratta al controllo preliminare della Corte dei conti. Per mero tuziorismo giova ribadire, quanto espresso nel parere citato parafrasandone il contenuto ovvero:

“[...]

*se il legislatore ha inteso circoscrivere il controllo preventivo alle sole operazioni societarie, la funzione consultiva non può essere il mezzo per ampliare lo spettro di tale controllo e ottenere un pronunciamento su una serie di aspetti amministrativi e finanziari attinenti alla vicenda genetica di un'Azienda speciale.*

[...]

*Al riguardo, non può sottacersi che, qualora la magistratura contabile esaminasse casi o atti gestionali specifici, rischierebbe di inserirsi nei processi decisionali dell'ente, in contrasto con la propria posizione di indipendenza e imparzialità e porrebbe in essere una inammissibile forma di controllo (preventivo o successivo) di legittimità, che esula dalla funzione consultiva.*

[...]

Atteso che il legislatore non detta una disciplina specifica di stampo pubblicistico per l'azienda di tipo consortile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114, comma 1 “*l'azienda speciale conforma la propria gestione (...) ai principi del Codice civile*” con precipuo riferimento al rispetto dell'equilibrio economico - finanziario della forma di gestione prescelta e della sua compatibilità ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Ai fini che qui rilevano si riconosce, in subordine, la necessità **di armonizzare i dati contabili** derivata dalla constatata disomogeneità degli schemi contabili adottati dalle diverse amministrazioni, a fronte dell'unicità di quelli civilistici, delineata dagli **artt. 2423 e ss. c.c.**, **tra l'altro da me richiamati fin dal 6 dicembre 2024**. Pertanto, a mio modesto avviso, non emerge alcuna distorta applicazione del *prius* normativo preordinato al *genus* in esame e sotteso ai principi contabili menzionati.

Spero di essere stato esaustivo e mi auspico che entro fine 2025 si possa addivenire ad una programmazione finanziaria delle attività sociali da svolgere che il Piano di zona dovrà trasferire, con la speranza che questo non diventi un ulteriore motivo di ritardo e che dall'inizio del nuovo anno si avvii formalmente l'azienda dando possibilità al sottoscritto finalmente di procedere alle normali attività istituzionali di revisione, in uno spirito collaborativo e di "compliance", con Lei ed i suoi colleghi Sindaci per il benessere delle comunità che rappresentate.

Cordialità

Dott. Rocco Leo